

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSA MICHELE nato a TRESORE BALNEARIO il 21/03/1977 avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Michele Posa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Brescia; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, reati in ipotesi commessi nella gestione di una società dichiarata fallita nel settembre 2012. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, sostenendo che - in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta per distrazione - i giudici di appello si sarebbero apoditticamente limitati a richiamare le argomentazioni adottate dal Gup del Tribunale di Bergamo, senza fornire adeguata risposta alle censure mosse con i motivi di gravame. Con una memoria depositata il 12/09/2019, il difensore del Posa ha inteso ribadire la doglianza proposta. Il motivo di ricorso appare inammissibile, sia perché inerente profili di puro merito sia per genericità. La difesa, in particolare, non contesta la sintesi dei motivi di appello evidenziata dai giudici bresciani, secondo cui era stata censurata solo la condanna del Posa per il delitto di bancarotta documentale (peraltro, già derubricato in primo grado), mentre la circostanza dell'avvenuto pagamento del prezzo dei due furgoni indicati come oggetto di distrazione era stata evidenziata solo al fine di sollecitare una declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze di segno contrario: quel pagamento, infatti, era avvenuto in favore della curatela fallimentare, dopo il pacifico perfezionarsi del reato. Tuttavia, al di là delle doglianze proposte, si impone il parziale annullamento della sentenza, dovendosi prendere atto del dictum del giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziché fino a, dieci anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Ne deriva l'illegittimità della commisurazione automatica delle suddette pene accessorie nel caso di specie, perché applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, per nuovo esame sul punto: si impongono infatti, a riguardo, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimità. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto al punto di cui sopra deriva l'autorità di cosa giudicata per tutti i restanti punti della sentenza (accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale e delle pene accessorie diverse da quelle previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.) privi di connessione con quello oggetto di annullamento. Va infine segnalato che il reato di bancarotta semplice, oltre ad essere comunque estraneo alle ragioni dell'annullamento anzidetto, non appare ancora prescritto alla data odierna (con conseguente passaggio in giudicato della declaratoria di penale responsabilità, anche in parte qua). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 06/11/2019. Il Consigliere estensore esidente Micheli \_ I M essichelli \_é! " i é,